

## La valutazione delle rimanenze

di [Gianfranco Costa](#)

Publicato il 12 Marzo 2020

Anche quest'anno è giunto il momento di cominciare a predisporre i bilanci. Come sempre, uno degli elementi rilevanti nella quantificazione dell'utile di esercizio e del reddito sono le rimanenze. In questo articolo analizziamo alcuni casi di valutazione di merci e lavori in corso, con risvolti sia civilistici che tributari

La valutazione delle rimanenze può essere effettuata utilizzando differenti metodi, a seconda della tipologia delle rimanenze:

- beni fungibili e non fungibili;
- cantieri di durata infra annuale;
- cantieri di durata ultra annuale.

Nel presente intervento si cercherà di esporre sia i criteri di valutazione civilistica che quelli fiscali.



Prima di addentrarci nell'analisi delle modalità di determinazione delle rimanenze, analizzando i dettami del codice civile e del Tuir, si vuole fare una riflessione sui risvolti attinenti aspetti amministrativi. Infatti non è sufficiente indicare un numero, ma è indispensabile redigere una accurata e minuziosa documentazione contabile.

Nel presente intervento vengono esposti esempi di redazione della "lista del magazzino" e del prospetto dei cantieri.

Ciò in quanto, in assenza dei predetti documenti, vi possono essere dei risvolti di carattere fiscale ed addirittura penale.

*NdR: Potrebbe interessarti anche... [Variazioni delle rimanenze tra principi contabili e TUIR](#)*

## Valutazione rimanenze: le problematiche fiscali

Il DPR 570/1996 all'articolo 1, comma 1, lettera d) stabilisce che la contabilità è inattendibile quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze NON sono indicati in nota integrativa o nel libro degli inventari.

*“Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività d’impresa, quando:*

*1. ... le rimanenze di cui all’articolo 59 (ora 92) del citato testo unico delle imposte sui redditi, il controllo deve riguardare beni o categorie di beni il cui valore contabile è non inferiore al 25% di quello complessivo risultante dall’inventario riportato nel bilancio dell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.*

*..... con riferimento ai beni di cui al predetto articolo 59 (ora 92), dell’1% del valore complessivo dei beni o categorie di beni rilevati a seguito dell’ispezione o verifica fino a € 1.549.370,70 e dello 0,5% di tale valore per la parte che eccede gli € 1.549.370,70”.*

Come si vede, il rischio di dichiarazione di inattendibilità delle scritture contabili può manifestarsi in 2 casi:

- la mancata indicazione del criterio di valutazione;
- una valutazione non corretta, ma devono essere superati i parametri sopra descritti.

## I risvolti penali

---

Anche in ambito penale tributario se deve fare qualche meditazione.

Infatti, l'[articolo 4 del D.lgs. 74/2000](#) tratta della fattispecie di dichiarazione infedele.

In caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) SE, congiuntamente:

- l'IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).

**Il comma 1/bis, aggiunto dal D.Lgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio, prevede che non costituisce reato:**

1. non corretta classificazione;
2. errate valutazioni degli elementi attivi e passivi se i criteri utilizzati sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione fiscalmente rilevante;
3. violazioni alla competenza temporale;
4. violazioni all'inerenza;
5. indeducibilità di elementi passivi reali.

Nello specifico, notiamo che le errate valutazioni degli elementi attivi e passivi non costituiscono fat

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento